

COMUNE di CALASETTA

PROVINCIA DI CARBONIA -IGLESIAS

Modificato e integrato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 16.11.2010

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEI POSTI DI GAVITELLO NEGLI SPECCHI ACQUEI DEMANIALI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CALASETTA.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, l'uso e la gestione dei posti di gavitello ricavati sugli specchi acquei demaniali in territorio del Comune di Calasetta ed in concessione al Comune stesso, ad uso stagionale (periodo maggio-ottobre).

Art. 2

AREE BOE

Le aree oggetto delle concessioni da rilasciare per l'uso dei gavitelli ivi posizionati, risultano delimitate dal Comune di Calasetta.

Le aree oggetto delle concessioni per l'uso dei gavitelli sono state individuate dal Comune di Calasetta in corrispondenza dei tratti di specchi acquei non fruibili alla balneazione.

Art. 3 (MODIFICATO CON DELIB. C.C. N. 24/10)

GAVITELLI E CORPI MORTI

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale predisporre appositi ormeggi costituiti da corpi morti (realizzati in cemento armato di dimensioni variabili in base alla stazza del natante e comunque non superiori a m 0.60x0.60x0.20); catene e gavitelli. La tipologia dei gavitelli, le procedure per l'installazione e la segnalazione dei campi boe dovranno rispettare le direttive emanate in materia dalla Giunta Regionale con delibera n.27/7 del 13/05/08 "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera".

I gavitelli e i relativi corpi morti saranno posti in opera all'inizio della stagione (1° maggio) e rimossi al termine della stagione (31 ottobre) a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3

GAVITELLI E CORPI MORTI

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale predisporre appositi ormeggi come autorizzati nella relativa Concessione Demaniale rilasciata dalla RAS, i quali permarranno nell'area oggetto della Concessione sino alla sua naturale scadenza, salvo rinnovo da parte della RAS. La tipologia dei gavitelli, la procedura per l'installazione e la segnalazione dei campi boe dovranno rispettare le Direttive emanate in materia dalla Giunta Regionale con Delibera n. 27/7 del 13/05/2008 "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera".

Art. 4

CARATTERISTICHE DELLE UNITA' DA DIPORTO

Le concessioni per l'uso dei gavitelli saranno rilasciate solamente alle unità da diporto aventi le seguenti caratteristiche:

- a) lunghezza massima: m 6,50;
- b) pescaggio massimo: mt 0,80 ;

Art. 5

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dell'uso dei gavitelli nell'ambito delle aree boe verrà effettuata in favore dei richiedenti che presentino domanda per unità da diporto aventi le caratteristiche di cui al precedente art.4 e che risultino proprietari dell' imbarcazione .

Le assegnazioni verranno effettuate esclusivamente in favore di diportisti singoli , con esclusione di tutti i soggetti che esercitano professionalmente attività legate alla nautica o comunque che intendano utilizzare la concessioni per finalità di lucro.

In relazione alle finalità per le quali è stata richiesta la concessione in oggetto, in sede di assegnazione stagionale degli ormeggi le assegnazioni sono riservate prioritariamente, in ordine successivo, e con scorrimento della graduatoria annuale "lista di attesa", ai seguenti soggetti :

- Residenti proprietari di barche in legno tipiche della tradizione calasettana;
- Pensionati residenti ex pescatori
- Associazioni di settore no profit per n. ____ posti ciascuna.
- **Altri diportisti residenti (Emendamento aggiunto dal consesso del Consiglio Comunale)**

Non si procederà in ogni caso ad assegnazione di posto d'ormeggio in favore di richiedenti che risultino, in base agli archivi in possesso del Comune, in situazione di morosità, anche relativa ad una sola annualità.

Le assegnazioni ordinarie verranno disposte, in numero massimo di una per ogni soggetto o nucleo familiare con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base dei requisiti e delle priorità previsti dal presente articolo e dal precedente articolo 4, e sulla base della graduatoria approvata annualmente con apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

La scelta dei posti verrà effettuata, ove possibile, su indicazione dei richiedenti, dal Responsabile del Servizio che valuterà l'individuazione prospettata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Rimane in ogni caso nella più ampia facoltà della Autorità comunale modificare, anche durante il corso di validità della concessione, oltrechè in sede di rinnovo anche automatico della stessa, il posto di ormeggio assegnato.

Art. 6

RISERVA DEI POSTI DI ORMEGGIO

L'Autorità Comunale può stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale che un congruo numero di ormeggi resti nella disponibilità del Comune per la loro eventuale assegnazione alle Autorità preposte a servizi di pubblico interesse.

L'assegnazione degli ormeggi di cui sopra verrà disposta di volta in volta dalla Giunta Comunale su richiesta delle Autorità interessate

Art. 7

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Le domande di assegnazione di uso dei gavitelli da parte degli aventi titolo dovranno essere presentate al Responsabile del Servizio del Comune di Calasetta;

Le stesse, redatte in carta semplice su apposito modello secondo il fac-simile allegato sub B) al presente regolamento, dovranno essere trasmesse al Comune di Calasetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o fax oppure consegnate direttamente a mano al protocollo del Comune.

La domanda non può riguardare più di una unità di navigazione, anche se presentata da comproprietari. Non sono ammesse più domande per una stessa unità di navigazione.

La domanda deve essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile. L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di uso di gavitello per la propria imbarcazione.

La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e n.fax);
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.);
- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico - il domicilio eletto in Italia);

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm., il pescaggio (immersione in cm.); l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela - deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo).

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- d'essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
- di essere disposto ad accettare senza riserve il posto assegnato o altro idoneo che l'Autorità comunale decidesse di assegnare successivamente in sostituzione del primo ;
- di non aver presentato istanza di assegnazione per la stessa o altra unità di navigazione da diporto in altra area boe;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di impegnarsi a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dalla comunicazione dell'assegnazione o del rinnovo e ad inviare agli uffici Comunali, entro i termini prescritti, la prova dell'avvenuto pagamento, autorizzando il Comune, in mancanza di detti adempimenti, alla rimozione del natante;
- di non essere in situazione di morosità rispetto al pagamento del canone di ormeggio anche relativamente a una sola annualità pregressa ;
- di impegnarsi a presentare polizza assicurativa entro 15 giorni dalla assegnazione del posto barca;

Le domande potranno essere inoltrate in qualsiasi periodo dell'anno ed avranno una validità di due anni, salvo conferma entro tale scadenza. Trascorso il predetto periodo senza l'eventuale conferma della richiesta concessione la domanda verrà archiviata e si potrà comunque inoltrare una nuova richiesta di assegnazione.

Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Comunale.

La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 8

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

I posti d'ormeggio saranno assegnati nelle aree boe, tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'art. 5 del presente Regolamento .

La concessione dell'uso del gavitello nelle aree boe è **stagionale dal 1° maggio al 31 ottobre** **(cassato con delibera C.C. N. 24/10)** annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare, ed è soggetta a rinnovo espresso; la concessione non verrà rinnovata qualora siano evidenziati comportamenti non conformi alle direttive contenute in questo regolamento e comunque in presenza di diverse esigenze di utilizzo e assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

In sede di rilascio delle concessioni stagionali la titolarità di concessione per la pregressa annualità costituirà titolo preferenziale

L'avvenuta assegnazione verrà comunicata con lettera raccomandata con la quale sarà richiesta la seguente documentazione che dovrà essere prodotta entro il termine di gg. 20 ai fini del rilascio del conseguente atto di concessione di uso di gavitello (posta barca), pena la decadenza dall'assegnazione:

- fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione e relativi dati della stessa;
- copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate;
- copia del libretto di proprietà dell'imbarcazione o del motore dell'unità di navigazione;
- copia della polizza assicurativa R.C.;
- copia documentazione comprovante l'avvenuto versamento del canone di concessione;
- dichiarazione di accettazione senza riserve del posto barca assegnato o altro idoneo che l'Autorità comunale decidesse di assegnare successivamente in sostituzione del primo ;

L'inosservanza della disposizione che precede comporta la decadenza dalla assegnazione comunicata.

Art. 9

ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni di concessione nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Devono inoltre provvedere al pagamento dei canoni entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e/o comunicazione di rinnovo, facendo pervenire all'autorità Comunale, entro il medesimo termine, apposita ricevuta. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare agli sportelli Comunali tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda e nella documentazione fatta successivamente pervenire ai fini del rilascio della concessione di ormeggio, nonché di segnalare al Comune il cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, in quanto i medesimi non si assumono la responsabilità per la eventuale dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'assegnatario, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 10

NORME GENERALI

1. Non è consentita la cessione a terzi dell' uso del gavitello assegnato , neppure temporaneamente e neppure a titolo gratuito La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della assegnazione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

2. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla

3. In caso di sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di assegnazione, la conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio che la nuova unità di navigazione, mantenga le caratteristiche della precedente unità di navigazione e/o dimensioni compatibili con lo spazio acqueo assegnato. La mancata comunicazione all'Autorità comunale , nel termine di trenta giorni della sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di assegnazione comporta la revoca della concessione di ormeggio.
4. Il concessionario deve essere costantemente in regola con tutte le norme che disciplinano la detenzione, l'uso e la navigazione delle unità da diporto.
5. L'assegnatario non deve entrare nell' area boe a velocità superiore a 2 nodi;
6. L'assegnatario deve evitare lo spargimento e la fuoriuscita di olii e carburante nello specchio acqueo e nelle aree pubbliche ed in generale non deve creare danno ambientale e paesistico nonché inquinamento.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità derivante dal fatto doloso di terzi.

Qualora il concessionario abbia tenuto comportamenti in violazione delle norme generali di cui al presente articolo, o ad altre disposizioni del presente Regolamento, nonché nelle fattispecie espressamente contemplate, l'autorità Comunale può disporre la revoca del diritto d'uso del posto di gavitello e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio.

Dette inadempienze o comportamenti saranno rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento.

Art. 11 DISDETTA DEL DIRITTO D'USO

La disdetta del diritto d'uso (concessione di gavitello) da parte dell'intestatario della concessione, da presentarsi con apposita nota scritta, comporterà la decadenza della concessione stessa e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato ,

Nel caso di rinuncia al diritto d'uso (concessione di gavitello) la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie annuali approvate dal Responsabile del servizio.

Art.12 RESPONSABILITA'

L'assegnazione degli ormeggi viene fatta nello stato e grado delle sue attrezzature e dotazioni quali indicate al precedente art. 2.

Le aree demaniali oggetto di concessione sono sprovviste di sorveglianza.

In particolare, nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'autorità Comunale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino nelle aree boe.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle altre unità.

L'assegnatario è personalmente responsabile per infrazioni a Leggi o Regolamenti doganali, amministrativi e di Polizia vigenti in materia.

Art. 13

RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI

L'amministrazione Comunale potrà intimare al proprietario mediante apposita ordinanza-ingiunzione di sgombero e, in caso di inottemperanza, provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione per i seguenti motivi:

1. si perda il diritto all'uso del gavitello ormeggio;
2. si occupi un posto diverso da quello assegnato;
3. si occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;

La rimozione d'ufficio avverrà senza obbligo di ulteriore formalità, una volta rimasto inosservato dall'assegnatario il termine fissato per lo sgombero con la apposita ordinanza-ingiunzione del Responsabile comunale del Servizio.

La rimozione d'ufficio, a cura del gestore, avverrà altresì senza preavviso qualora non fosse possibile notificare al contravventore l'ingiunzione di sgombero o qualora l'unità da diporto abusivamente ormeggiata rappresenti pericolo di danno per le altre imbarcazioni, o costituisca comunque pregiudizio al corretto e libero uso delle aree boe.

Le unità da diporto rimosse d'ufficio saranno rimessate a spese dell'assegnatario responsabile e, qualora necessario, sarà attuata la procedura prevista dal Codice della Navigazione per il caso di ritrovamento (art. 510 e seguenti).

L'imbarcazione, trascorsi 60 gg. di custodia, soggiacerà ad ogni più ampio potere di autotutela del Comune.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

Art. 14
SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale e civile degli assegnatari di ormeggio per qualsiasi azione loro attribuibile, ogni comportamento contrario alle norme del presente Regolamento ed al corretto uso collettivo delle aree boe, potrà comportare la revoca nell'uso del gavitello assegnato.

La revoca sarà senz'altro disposta nei confronti di coloro che trasferiscono ad altri il posto di gavitello loro assegnato o ne abbiano ottenuta l'assegnazione in base a falsa documentazione, fatti salvi i provvedimenti penali, nonché per il mancato pagamento della tariffa di utenza.

La concessione di posto di gavitello può comunque essere in ogni momento revocata per ragioni interesse generale.

Nel caso di revoca della concessione di gavitello, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie annuali approvate dal Responsabile del servizio

Si richiamano infine tutte le disposizioni previste in materia dal Codice della Navigazione.

Art. 15
TARiffe DI UTENZA

In considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguite con la presente gestione delle aree boe su specchi d'acqua demaniali, le tariffe per la concessione d'uso dei posti di gavitello saranno determinate annualmente dalla Giunta comunale, entro i termini stabiliti per la approvazione del bilancio di previsione, in modo da assicurare la sola copertura degli oneri sostenuti dal Comune per la concessione demaniale e per la gestione dell'area .

Art. 16
NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano le norme del codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia e le disposizioni dell'Autorità Demaniale.

Art. 17
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della intervenuta esecutività della delibera di approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale, e lo stesso potrà essere modificato in qualunque momento con formale deliberazione del Consiglio Comunale.